

**Città di Cantù**  
Provincia di Como



**CORPO POLIZIA LOCALE**  
SETTORE AMMINISTRATIVO  
Via Vittorio Veneto, n. 10/a-22063  
Tel. 031/717.717, fax 031/717.474  
E-mail: polizia@comune.cantu.co.it

**R.O. TEMP. N. 142/2011 del 30.12.2011**

**Prot. Gen. N. 39488/2011**

**Oggetto: Misure a tutela della pubblica incolumità in occasione del Capodanno 2012.**

### **IL RESPONSABILE**

**Premesso** che nella notte di Capodanno è possibile che si verifichino episodi di disturbo e di turbativa alla quiete delle persone ovvero danneggiamenti a cose a causa dello sparo di petardi e simili artifici esplodenti, nonché l'accensione di fuochi;

**Considerato** che l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi è comunque causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali nonché all'ambiente;

**Tenuto conto** che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;

**Vista** la richiesta formulata dall'Amministrazione Comunale e pervenuta a questo Comando di Polizia Locale in ordine all'adozione di un apposito provvedimento finalizzato alla prevenzione delle situazioni di cui sopra;

**Rilevata** altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e le relative abitazioni;

**Ritenuto** pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e per tutti i periodi dell'anno;

**Visto** il D.Lgs 18.08.2000;

**Vista** la Legge 24 Novembre 1981, n. 689

**Visto** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 773/1931, in particolare l'art. 57

**Visto** il vigente Statuto Comunale

## ORDINA

E' vietato tenere in luoghi pubblici o aperti al pubblico comportamenti che possano turbare la tranquillità e compromettere l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini derivanti dall'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette, ecc.. In particolare su tutto il territorio del Comune **nei giorni 31 dicembre 2011 e 1 gennaio 2012** è vietato usare o portare con sé nei predetti luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplosivo, accendere fuochi, far esplodere petardi, e artifici esplosivi in genere anche se di lecita vendita.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 50/2003 convertito con Legge 20.05.2003 n. 116, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 25,00 ad euro 500,00**. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro **50,00** pari al doppio del minimo edittale previsto della norma. L'organo accertatore procederà altresì al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto. Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.

Agli Agenti della Polizia Locale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza;

## DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'albo Pretorio del Comune di Cantù, che altresì venga pubblicato sul sito internet del Comune di Cantù.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Lombardia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale lì, **30 dicembre 2011**



La presente ordinanza è trasmessa a: \_\_\_\_\_

Comando Carabinieri – 22063 Cantù

Telefax 031- 7182925